

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 42-3983

Disposizioni sull'espressione dell'intesa regionale, di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D.Lgs 152/2006, riguardante modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio dell'assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in seno alla Conferenza operativa della medesima Autorità'.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”, all'articolo 63,

- comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”,
- comma 3, individua tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, la Conferenza operativa, composta dai rappresentanti delle Regioni il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*oggi, Ministero della Transizione Ecologica - MITE*), dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
- comma 10, stabilisce che “Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci”;

all'articolo 68, il suddetto Decreto Legislativo norma la procedura per l'adozione dei progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico da parte delle Autorità di bacino;

l'articolo 54, comma 3, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006 su richiamato, finalizzate a snellire le procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico redatti dalle ex Autorità di bacino di cui alla Legge 183/1989 con l'inserimento dei commi 4bis e 4ter, per quei casi derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo.

Richiamati testualmente i commi 4bis e 4ter del suddetto articolo 68, in vigore dal 15 settembre 2020:

- 4bis. Nelle more dell'adozione dei Piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1
- 4ter. Gli aggiornamenti di Piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei Piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza

Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di cui al comma 4-bis.

Preso atto della nota prot. 11329 del 04/02/2021 con cui il Ministero per la Transizione Ecologica – MITE - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua, al fine di adottare un comportamento omogeneo sul territorio nazionale da parte delle Autorità distrettuali, definisce la procedura di applicazione dell'articolo 68, commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 152/2006, di seguito sintetizzata:

elaborazione da parte della Segreteria Tecnica Operativa, su richiesta di un soggetto pubblico/privato o di valutazioni scaturite dall'Autorità stessa, di una proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del PAI;

Decreto del Segretario Generale di adozione della proposta di ripermetrazione e/o riclassificazione delle aree, previa valutazione della Conferenza Operativa, con contestuale apposizione di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento stesso e comunque non oltre i 3 anni;

pubblicazione del Decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale e trasmissione dello stesso alla Regione, Provincia ed enti interessati, nonché al Comune interessato ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio;

entro 30 giorni far pervenire le osservazioni all'Autorità distrettuale, che, istruite tramite la Segreteria Tecnica, esprime il parere di competenza in Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree ed acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente competente (i Segretari Generali delle Autorità avranno la possibilità di valutare con le Regioni territorialmente competenti l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa);

Decreto del Segretario Generale di approvazione della variante/aggiornamento al PAI;

pubblicazione del Decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente;

comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile delle varianti/aggiornamenti ai PAI approvati ai sensi dell'art. 68, comma 4bis del D.L. 152/2006.

Dato atto che le attività istruttorie relative alle proposte di modifica della perimetrazione e/o della classificazione delle aree a pericolosità e rischio del PAI e degli scenari del PGRA sono condotte dal Settore Difesa del suolo, della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, in coordinamento con le Autorità idrauliche regionali (Settori Tecnici), con il Settore Geologico della suddetta Direzione regionale e, qualora competente, con l'AIPO, e che la Responsabile pro tempore del Settore Difesa del Suolo, ing. Gabriella Giunta, è una dei rappresentanti della Regione Piemonte in Conferenza Operativa nominata con Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 157 del 29 maggio 2019.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i."

Ritenuto opportuno, in un'ottica di semplificazione e vista la natura prettamente tecnica delle attività di verifica sulle proposte di modifica suddette, individuare nel Responsabile pro tempore del Settore Difesa del suolo, della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, il soggetto deputato ad esprimere l'intesa da parte della Regione Piemonte in seno alla conferenza operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale

relativamente agli atti di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006 riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi o opere idrauliche/idrogeologiche collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, da approfondimenti del quadro conoscitivo.

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di Legge,

delibera

- di individuare, in coerenza con il percorso di semplificazione introdotto dai commi 4bis e 4ter dell'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006 e data la natura prettamente tecnica delle relative attività di verifica, nel Responsabile pro tempore del Settore Difesa del suolo, della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, il soggetto deputato ad esprimere l'intesa da parte della Regione Piemonte in seno alla Conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale relativamente agli atti di cui al comma 4bis dell'articolo 68 del D.Lgs. 152/2006 riguardanti modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi o opere idrauliche/idrogeologiche collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, da approfondimenti del quadro conoscitivo;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22-

(omissis)